

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

### **SEDE DI ROMA**

### **RICORSO**

Nell'interesse del Sig. **Giuseppe Caputo**, nato a Cosenza (CS) il 22.04.1979, C.F. CPTGPP79D22D086V, residente in Mangone (CS), via Farnete Timparello n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Marchetti (C.F. MRCNDR82S19G702E, pec [andrea.marchetti@pecordineavvocatipisa.it](mailto:andrea.marchetti@pecordineavvocatipisa.it)) con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec [andrea.marchetti@pecordineavvocatipisa.it](mailto:andrea.marchetti@pecordineavvocatipisa.it) e domicilio fisico presso lo studio dell'Avv. Andrea Marchetti in Pisa, Lungarno Gambacorti, n. 55, come da mandato in calce al presente atto,

*- ricorrente -*

### **CONTRO**

il **Ministero della Giustizia** (C.F. 80184430587) in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12

*- resistente -*

### **E NEI CONFRONTI DI**

il sig. **Alfonso Zoboli** (C.F. ZBLLNS83P18D708F), nato il 18.09.1983 a Formia (LT), residente in Via S. Ianni n. 9999 – Lettera SNC, Formia (LT);

il sig. **Ivano Caldaroni** (C.F. CLDVNI69M07F620Y), nato il 7.08.1969 a Monte San Giovanni Campano (FR), residente in via Colle Varone n. 12, Monte San Giovanni Campano (FR).

*- controinteressati -*

**per l'annullamento**

**previa sospensione dell'efficacia ex art. 56 c.p.a.**

- della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti, profilo di conducente di mezzi a motore (prot. D.O.G. num. 14436.ID del 7 agosto 2024), pubblicata in data 13.11.2025, nella parte in cui non riconosce al ricorrente il diritto alla riserva di posto di cui all'art. 1, comma 3, del bando di concorso e lo colloca nella graduatoria degli idonei alla posizione n. 1297;
- del verbale della Commissione esaminatrice della sessione del 11.11.2025 con cui è stata approvata la graduatoria finale dei vincitori e idonei, ancorché non conosciuto
- del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. prot. 0013630.ID) del 12.11.2025 con cui è stata disposta la validazione della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori e idonei, ancorché non conosciuto;
- della comunicazione individuale del 19.11.2025, con cui si è data notizia al ricorrente della sua posizione nella graduatoria degli idonei;
- del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. prot. n. m\_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID) con cui è stata disposta l'assunzione dei vincitori del concorso pubblico;
- del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. Prot. n. m\_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID) con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di merito;
- del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente in data 22 novembre 2025, volta ad ottenere la rettifica della graduatoria con il riconoscimento del titolo di riserva;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice nella parte di interesse sebbene allo stato non conosciuti.

**nonché per la condanna ex art. 34 c.p.a.**

del Ministero della Giustizia all'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso

### **FATTO**

1. Con bando Prot. D.O.G. num. 14436.ID del 7 agosto 2024, il Ministero della Giustizia indiceva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti (**doc. 1**).

L'art. 1, comma 3, del predetto bando prevedeva, tra le altre, una riserva di posti a favore degli operatori volontari che avessero concluso il servizio civile universale: *“a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15% (quindici per cento) dei posti”*.

2. Il sig. Giuseppe Caputo, odierno ricorrente, in possesso di tutti i requisiti prescritti, presentava in data 23.09.2024 la propria domanda di partecipazione per via telematica tramite il portale “inPA” (**doc. 2**).

Il sig. Caputo è in possesso dell'attestato rilasciato in data 3.11.2025 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, comprovante l'avvenuto svolgimento del servizio civile dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006 (**doc. 3**). Tale titolo, pacificamente posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dà diritto alla riserva di cui al citato art. 1, comma 3, del bando.

3. In sede di compilazione della domanda, tuttavia, per mero errore materiale, il candidato ometteva di apporre il segno di spunta (c.d. “*flag*”) sull'apposita casella relativa al possesso dei titoli di riserva.

Ciò nonostante, all'interno del medesimo modulo di candidatura, nella sezione denominata “*Esperienze lavorative presso PA come dipendente*”, il sig. Caputo dichiarava espressamente di aver svolto il “Servizio civile” presso l'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS (cfr. doc. 2).

Risultava, pertanto, in modo inequivocabile dalla documentazione prodotta telematicamente, la volontà del candidato di far valere tale esperienza, nonché il possesso del relativo titolo.

4. Espletate le prove concorsuali, con verbale dell'11.11.2025 la Commissione esaminatrice approvava la graduatoria finale di merito (**doc. 4**). Con avviso del 13.11.2025 sul portale in.PA, l'Amministrazione pubblicava la sola graduatoria dei vincitori, comunicando individualmente agli altri candidati la loro posizione.

5. In data 19.11.2025, il sig. Caputo riceveva a mezzo mail comunicazione del suo posizionamento al n. 1297 della graduatoria degli idonei, con un punteggio complessivo di 48, apprendendo così che l'Amministrazione non aveva tenuto conto del titolo di riserva relativo allo svolgimento del servizio civile (**doc. 5**).

Ed infatti dalla consultazione della graduatoria finale dei vincitori l'odierno ricorrente apprendeva della presenza di altri candidati che, pur con punteggio anche inferiore al proprio, accedevano alla predetta graduatoria con riserva e specificatamente tutti i candidati collocati in graduatoria dalla posizione 939 in poi.

6. Ritenendo la propria esclusione dalla quota di riserva illegittima, in data 22.11.2025 l'odierno ricorrente presentava formale istanza di riesame in autotutela, chiedendo la rettifica della graduatoria e il corretto riconoscimento del titolo posseduto e dichiarato (**doc. 6**), istanza che ad oggi non ha avuto alcun riscontro da parte dell'Amministrazione resistente.

7. In data 12.12.2025 con Provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione recante protocollo n. m\_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di merito del Concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti, area Assistenti, profilo conducente di automezzi, nel limite dei posti utile a ricoprire le vacanze presso le sedi residue (**doc. 7**).

8. In data 19.12.2025 l'odierno ricorrente presentava infine istanza di accesso agli atti (**doc. 8**) al fine di richiedere la visione e l'estrazione di copia:

- del verbale della Commissione esaminatrice della sessione del 11.11.2025 con cui è stata approvata la graduatoria finale dei vincitori e idonei;

- del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. prot. 0013630.ID) del 12.11.2025 con cui è stata disposta la validazione della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori e idonei;
- di tutti gli atti e verbali della procedura concorsuale relativi al sig. Giuseppe Caputo.

L'istanza di accesso non ha trovato ad oggi alcun accoglimento restando pertanto ancora non conosciute le ragioni della mancata valutazione del titolo di riserva posseduto dal sig. Caputo.

La mancata valutazione del titolo di riserva ha determinato in ogni caso – pur essendo ancora ad oggi non conosciuta la ragione di tale decisione – un grave pregiudizio per il ricorrente, il quale, se correttamente collocato nella quota riservata ai volontari del servizio civile, rientrerebbe nel novero dei vincitori del concorso collocandosi tra la posizione n. 937 e la n. 939 (posizione da definire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. p del Bando di concorso, in base all'età anagrafica dei candidati).

Avverso i provvedimenti in epigrafe, pertanto, si propone il presente ricorso, affidato al seguente motivo di diritto.

### **DIRITTO**

**Violazione dell'art. 3 della legge 241/90 per difetto assoluto di motivazione.  
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, del bando di concorso.  
Violazione dell'art. 6, comma 1, lett. B), della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta illogicità e irragionevolezza, violazione del principio del *favor participationis* e del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).**

L'operato dell'Amministrazione resistente si palesa illegittimo per plurimi e concorrenti profili.

In primo luogo non può non rilevarsi come risulti del tutto assente una motivazione in ordine alla mancata valutazione del titolo di riserva dichiarato dal sig. Caputo.

L'Amministrazione resistente non ha neppure dato riscontro all'istanza di accesso agli atti volta a richiedere l'ostensione dei verbali della commissione di approvazione della graduatoria finale nonché del successivo provvedimento di validazione. Del tutto ignota risulta dunque la motivazione con cui l'Amministrazione resistente avrebbe disposto l'esclusione della riserva in favore del sig. Caputo.

L'omessa motivazione di tale esclusione non esime questa difesa dal rilevare in ogni caso ulteriori profili di illegittimità della graduatoria impugnata.

La Commissione esaminatrice ha errato nel non riconoscere al sig. Caputo il titolo di riserva previsto dall'art. 1, comma 3, del bando di concorso, nonostante il possesso di tale titolo fosse chiaramente evincibile dalla domanda di partecipazione presentata.

Come esposto in fatto, il ricorrente, pur avendo omesso per mero errore materiale di selezionare l'apposita casella relativa al possesso del titolo di riserva, ha tuttavia dichiarato in modo esplicito, nella sezione dedicata alle esperienze lavorative presso la Pubblica Amministrazione, di aver svolto il servizio civile. Tale dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, costituiva un elemento inequivocabile che l'Amministrazione aveva il dovere di prendere in considerazione.

In tale contesto, il mancato "*flag*" sulla casella della riserva non può che essere qualificato come una mera irregolarità formale, sanabile attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, la cui applicazione è espressione dei principi generali di correttezza, buon andamento e *favor participationis* che devono governare l'azione amministrativa, specie in materia concorsuale.

L'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 impone infatti al responsabile del procedimento di "*accertare d'ufficio i fatti (...) e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere (...) la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete*".

La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che tale poterdovere non è una mera facoltà, ma un obbligo che sorge ogniqualvolta l'irregolarità

sia facilmente emendabile e non incida su elementi essenziali della domanda. L'obiettivo delle procedure concorsuali è, infatti, quello di selezionare i candidati più meritevoli (art. 97 Cost.), non di sanzionare con l'esclusione da un beneficio chi incorre in una semplice svista compilativa.

Come chiarito dal Consiglio di Stato, il soccorso istruttorio, infatti, “è finalizzato ad evitare che mere distrazioni o incomprensioni circa le regole di partecipazione possano ostacolare l'esigenza di selezionare i “capaci e meritevoli” (secondo la definizione di cui all'art. 34 Cost.), dovendo l'accertamento della capacità e della meritevolezza evidentemente riguardare, secondo un criterio di utilità sostanziale rispondente ai predetti principi di imparzialità e buon andamento, la prognosi circa il futuro svolgimento dell'attività messa a concorso e non la pedissequa presa d'atto dello svolgimento delle formalità del concorso” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 10.05.2024, n. 4245).

A tale proposito, è stato altresì sancito come “il soccorso istruttorio sia logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, non ledendosi in tal modo la par condicio, viepiù ove la mancanza contestata non costituisca, ai sensi della *lex specialis* motivo espresso di esclusione” (Tar Campania, Napoli, Sez. V, 31.12.2021, n. 8374), atteso che nelle procedure concorsuali, “l'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 L. 241/90 è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 3 marzo 2020, n. 1000)” (cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 dicembre 2025, n. 22303; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10.11.2020, n. 709; v. anche Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; sez. V, 8 agosto 2016, n. 3540; sez. II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759; TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 19 luglio 2022, n. 10205).

Nel caso di specie, come peraltro riconosciuto in casi analoghi dallo stesso Ecc.mo TAR (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, 14.02.2025, n. 3324 e TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, 14.02.2025, n. 3348), **non si trattava di integrare ex post la**

**domanda con un titolo non dichiarato, ma semplicemente di prendere atto di un'informazione già presente, seppur in una sezione diversa da quella specificamente prevista dal *format* telematico.** La volontà del candidato di far valere il titolo e il suo possesso sostanziale sono comprovati *per tabulas* dalla stessa domanda di partecipazione

Dirimente, sul punto, è una recentissima pronuncia di questo stesso Ecc.mo TAR, resa in un caso del tutto identico a quello che ci occupa.

Il TAR Lazio ha infatti affermato la piena legittimità dell'operato di un'Amministrazione che aveva riconosciuto la riserva per il servizio civile a un candidato che, pur non avendo barrato l'apposita casella, aveva menzionato l'esperienza in un'altra sezione della domanda. In tale occasione, il Giudice Amministrativo ha statuito che: *“non si tratta di consentire un'integrazione postuma della domanda di partecipazione ovvero della documentazione attestante un requisito di accesso alla procedura concorsuale o un titolo di riserva, bensì **di prendere atto di quanto compiutamente e tempestivamente dichiarato dal candidato nella domanda** (fatta salva, naturalmente, la successiva verifica del possesso effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarati da parte dell'amministrazione), **sebbene con modalità difformi da quanto prescritto nel format dedicato, ciò che si risolve in una mera irregolarità**”* (TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, 29.08.2025, n. 15897. In termini del tutto analoghi cfr. TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, 14.02.2025, n. 3324 e TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, 14.02.2025, n. 3348).

Peraltro non si tratta nemmeno di un precedente isolato avendo già Codesto Ecc.mo TAR, per circostanze del tutto identiche a quelle di specie riconosciuto, la doverosità dell'attivazione del soccorso istruttorio. Ed infatti così si è espresso il TAR *“Va infine rilevato che **l'omessa valutazione del servizio civile nazionale da parte dell'Amministrazione non potrebbe trovare legittimo fondamento nemmeno nell'errore, autodenunciato dalla ricorrente, consistente nel non aver “flaggato” la casella corrispondente al possesso del titolo di riserva.***

*Avendo la ricorrente comunque dichiarato il possesso del ridetto titolo nella domanda, l'Amministrazione avrebbe dovuto tenerne conto anche attivando, eventualmente, il soccorso*

*istruttorio, trattandosi, come già concluso da questa sezione (con sentenza n. 23521 del 27 dicembre 2024), al più nella fattispecie non di una omessa dichiarazione, ma di una dichiarazione resa irregolarmente e pertanto sanabile?” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, 18.06.2025, n. 12019).*

L'identità tra le fattispecie decise da Codesto Ecc.mo TAR e quella odierna è palmare e impone una medesima soluzione. L'Amministrazione, violando i principi di logicità, imparzialità e buon andamento, nonché il dovere di soccorso istruttorio, ha compiuto un'istruttoria carente e ha dato un'interpretazione formalistica e sproporzionata delle regole del bando, giungendo a un esito palesemente ingiusto.

I provvedimenti impugnati sono pertanto viziati e devono essere annullati nella parte in cui ledono la posizione del ricorrente.

\*\*\*

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si formula sin da ora apposita istanza istruttoria ex art. 63, comma 2, c.p.a., affinché l'Ecc.mo TAR voglia ordinare al Ministero di esibire in giudizio i verbali e i provvedimenti sopra richiamati, già oggetto di istanza di accesso agli atti presentata in data 19.12.2025, con espressa riserva di formulare ulteriori motivi aggiunti.

\*\*\*

### **SULLA DOMANDA DI CONDANNA**

Nei punti in diritto che precedono si conta di aver già dimostrato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Stante la natura di atto vincolato del riconoscimento del titolo di riserva dichiarato in domanda dall'odierno ricorrente, vi sono gli estremi perché Codesto Ecc.mo Tribunale accerti la fondatezza del diritto del sig. Caputo ad ottenere il riconoscimento del titolo di riserva e per l'effetto il suo inserimento all'interno della graduatoria dei vincitori del concorso in una posizione tra la n. 937 e la n. 939 (in base all'età anagrafica degli altri due concorrenti che hanno conseguito il punteggio di 48 con titolo di riserva) .

Conseguentemente, accertata la fondatezza della pretesa del ricorrente, Codesto Ecc.mo Tribunale voglia *ex art*, 34, primo comma, lett. c), c.p.a., condannare il Ministero della Giustizia a provvedere alla rettifica della posizione di parte ricorrente e/o all'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione dell'odierno ricorrente nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso.

\*\*\*

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI  
PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.**

Avendo comunque provveduto alla notifica del presente ricorso, ai fini di cui all'art. 41 comma 2, c.p.a., a due dei controinteressati in qualità di candidati vincitori del concorso oggetto del presente giudizio ed in particolare nei confronti del sig. Alfonso Zoboli (collocato alla posizione n. 1 della graduatoria dei vincitori del concorso) e del sig. Ivano Caldaroni (collocato alla posizione n. 1000 della graduatoria dei vincitori del concorso) si chiede altresì a Codesto Ecc.mo TAR l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.

I controinteressati, infatti, sono i 1.000 candidati utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori, oltre ai successivi 74 candidati idonei chiamati a seguito dello scorrimento della graduatoria avvenuto in data 12.12.2025 in forza del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione recante protocollo n. m\_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID.

La notificazione individuale a ciascuno di essi si palesa “particolarmente difficile” per l'elevatissimo numero dei destinatari e per la difficoltà di reperire i loro domicili. L'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da eseguirsi con la massima celerità mediante pubblicazione di un avviso sul portale “inPA” e/o sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia o secondo le modalità che indicherà l'ill.mo Presidente, è l'unica modalità che consente di instaurare il contraddittorio in tempo utile.

**ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.**

Il presente ricorso è assistito da idonea istanza cautelare monocratica *ex art.* 56 c.p.a., sussistendone entrambi i presupposti di legge.

Il *fumus boni iuris* si desume agevolmente dalle argomentazioni sopra esposte, che evidenziano la palese illegittimità degli atti impugnati, suffragata da un consolidato orientamento giurisprudenziale e, in particolare, da precedenti specifici di questo stesso Ecc.mo Tribunale.

Il *periculum in mora* consiste nel pregiudizio grave e irreparabile che il ricorrente subirebbe dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

L'estrema gravità ed urgenza di provvedere con la concessione di idonee misure cautelari dipende dal fatto che - a quanto è dato sapersi - l'Amministrazione sta provvedendo alla stipula dei contratti individuali di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. A ciò si aggiunge il fatto che, con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione del 12.12.2025 in questa sede impugnato, l'Amministrazione ha disposto altresì lo scorrimento della graduatoria e dunque sta provvedendo all'espletamento di tutte le formalità necessarie all'assegnazione delle sedi di lavoro ai candidati idonei inizialmente non inseriti nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i posti saranno stati assegnati e i contratti di lavoro stipulati, la posizione del ricorrente sarebbe irrimediabilmente frustrata. È pertanto indispensabile che l'Ill.mo Presidente di Codesto Ecc.mo TAR disponga la sospensione dell'efficacia della graduatoria impugnata nonchè ordini all'Amministrazione di ammettere con riserva il Sig. Caputo nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Il decorso del tempo e il consolidamento delle posizioni giuridiche dei vincitori renderebbero estremamente difficile, se non impossibile, una successiva esecuzione di una sentenza di merito favorevole, con conseguente perdita definitiva dell'opportunità lavorativa per il sig. Caputo. Il danno, pertanto, è attuale, concreto e non suscettibile di essere ristorato per equivalente.

Ne discende, quindi, che solo al fine di poter godere di una tutela cautelare piena – con la discussione della presente domanda in camera di consiglio – vi è la

necessità per l'odierna ricorrente di richiedere un provvedimento cautelare monocratico, che sospenda *in parte qua* l'efficacia degli atti in questa sede impugnati e che ordini l'inserimento del sig. Caputo all'interno della graduatoria dei candidati vincitori del concorso, sino alla prossima camera di consiglio utile per la discussione.

Di talché, si richiede ex art. 56 c.p.a., al Presidente di codesto Ecc.mo Tribunale di voler sospendere *in parte qua* l'efficacia dei provvedimenti in questa sede impugnati e di ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere con riserva il ricorrente nella graduatoria dei vincitori, nonché di adottare ogni altra misura idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito e di fissare la discussione della domanda qui rassegnata alla prima camera di consiglio utile, dove confermare il provvedimento cautelare eventualmente concesso.

## **CONCLUSIONI**

Per tutto quanto sopra esposto, il sig. Giuseppe Caputo, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

### **In via cautelare**

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, per i motivi di cui in narrativa, ordinando all'Amministrazione resistente di ammettere con riserva il ricorrente nella graduatoria dei vincitori nonchè adottare ogni altra misura idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito.

### **Nel merito**

- annullare i provvedimenti impugnati, nella parte di interesse del ricorrente;
- accertare e dichiarare il diritto del sig. Giuseppe Caputo al riconoscimento del titolo di riserva di cui all'art. 1, comma 3, del bando di concorso per aver svolto il servizio civile;
- per l'effetto, ordinare al Ministero della Giustizia di rettificare la graduatoria

finale di merito, collocando il ricorrente nella posizione spettantegli all'interno della quota di posti riservati, e di adottare tutti i provvedimenti consequenziali.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Il valore della causa è indeterminabile ed il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 325,00.

Pisa, 9 gennaio 2026

Avv. Andrea Marchetti